SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 novembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 23 ottobre 2024.

Concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio di taluni comuni situati nelle Province di Milano e Brescia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), e l'art. 9, comma 1, che prevede che le imprese distributrici operanti alla data 1° aprile 1999, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;

Visto in particolare l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale;

Visto altresì il comma 6 del suddetto articolo, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) può ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi ed in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36 e 37, e 3, comma 8, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati ed in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;

Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del 13 ottobre 2003, con il quale l'allora Ministero delle attività produttive ha rilasciato ad Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a.) la concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, tra l'altro, nel territorio di alcuni comuni della Provincia di Brescia (area Val Trompia) e della Provincia di Milano (cinta ovest-sud-est di Milano);

Considerato che, in data 9 marzo 2024, E-distribuzione S.p.a. e A2A S.p.a., società attiva nel servizio di distribuzione di energia elettrica tramite le sue partecipate Unareti S.p.a. e LD Reti S.p.a., hanno sottoscritto un contratto di compravendita del 90% del capitale sociale di una futura azienda che e-distribuzione costituirà e a cui cederà il ramo d'azienda consistente nel complesso dei beni e rapporti giuridici organizzati da E-distribuzione S.p.a. per l'esercizio dell'attività di distribuzione e misura di energia elettrica nel territorio di alcuni comuni della Provincia di Brescia (area Val Trompia) e della Provincia di Milano (cinta Ovest-Sud-Est di Milano);

Considerato che E-distribuzione S.p.a. ha costituito la società Duereti S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano con socio unico e-distribuzione, soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.a.;

Vista la nota del 1° luglio 2024, acquisita al prot. MASE n. 121382 del 2 luglio 2024, con la quale E-distribuzione e Duereti S.r.l. hanno chiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo n. 79/1999, il rilascio di una autonoma concessione amministrativa a favore di Duereti S.r.l. per l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica quale gestore dei sistemi di distribuzione limitatamente al territorio dei comuni di cui all'Allegato 1 all'istanza soprarichiamata, con efficacia decorrente dall'efficacia del conferimento del Ramo d'azienda in Duereti S.r.l.;

Preso atto dell'elenco dei territori comunali interessati dalla cessione del servizio di distribuzione, individuati nell'Allegato 1 al presente decreto;

Vista la nota prot. n. 134653 del 19 luglio 2024, con la quale questo Ministero, preso atto della citata istanza di concessione presentata da E-distribuzione S.p.a. e Duereti S.r.l. nonché del consenso alla modifica e ripartizione della propria concessione espresso dall'odierna concessionaria E-distribuzione S.p.a. nell'istanza del 1° luglio 2024, ha comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione della suddetta concessione, richiedendo contestualmente alle società dettagliata documentazione tecnico-economica riguardante i requisiti per l'assegnazione della concessione;

Considerata la nota prot. n. 15 del 6 agosto 2024, con la quale la società Dueretі ha provveduto a inviare tutta la documentazione richiesta;
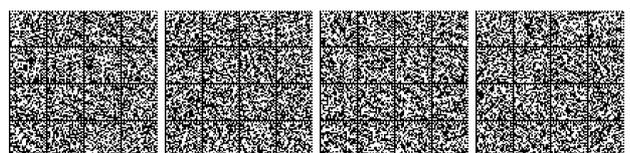
Vista la dichiarazione, sottoscritta dall'amministratore unico di Duereti, di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 («Codice delle leggi antimafia»);

Visto il nullaosta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rilasciato nella seduta del 23 luglio 2024;

Vista la nota prot. n. 4132-P del 19 luglio 2024, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato che, con delibera del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2024, è stata accolta la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di non esercizio dei poteri speciali, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Vista la nota prot. n. 179992 del 3 ottobre 2024, con la quale questo Ministero, valutata positivamente la documentazione fornita, al fine della predisposizione del decreto di concessione, ha comunicato la conclusione positiva del procedimento di assegnazione della concessione ed ha trasmesso a Duereti S.r.l. la convenzione annessa al decreto concessorio firmata digitalmente dal direttore generale, al fine di consentire l'apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante della società;

Vista la nota prot. n. 27 dell'8 ottobre 2024, con la quale la società Duereti ha trasmesso a questo Ministero. la convenzione annessa al decreto concessorio firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante;

Visti gli atti di ufficio;

Decreta:

Art. 1.

1. È rilasciata a titolo gratuito a Duereti S.r.l., sede legale in Milano, via Valtorta 52, codice fiscale 13632560960, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nella cinta ovest-sud-est di Milano e nel territorio della Valtrompia in Provincia di Brescia, limitatamente al territorio dei comuni specificati nell'Allegato 1 del presente decreto.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione.

3. La concessione di cui al comma 1 ha scadenza il 31 dicembre 2030.

Art. 2.

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Duereti S.r.l. per la disciplina della concessione relativa all'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni medesimi.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

L'allegato al presente decreto è disponibile sul sito www.mase.it

24A05779

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Milano, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisi-

scono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-*bis* dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Milano (MI):

prot. n. 2014/1239 del 26 agosto 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Baranzate, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno devoluto per debito d'imposta Costruzioni La Baranzatese Spa»;

prot. n. 2014/1138 del 25 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1999 del 20 settembre 2022, e prot. n. 2014/1139 del 25 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2378 del 28 ottobre 2022, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bollate, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Tratto di *ex* alveo torrente Nirone» e «Tratto di *ex* alveo torrente Nirone»;

prot. n. 2014/334 del 4 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2001 del 20 settembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castano Primo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Porzione di terreno facente parte dell'area addestrativa la Promessa»;

prot. n. 2014/445 del 22 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2000 del 20 settembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Lainate, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area in fregio al canale villoresi *ex* mocafra srl»;

Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualità pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Baranzate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Baranzate (MI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno devoluto per debito d'imposta Costruzioni La Baranzatese Spa», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1239 del 26 agosto 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 668,84 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Baranzate.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 6.254,11, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 694,90.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 694,90 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso;
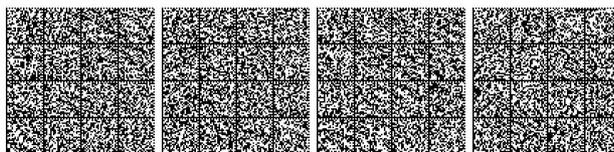
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 668,84.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bollate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bollate (MI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Tratto di *ex* alveo torrente Nirone» e «Tratto di *ex* alveo torrente Nirone», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1138 del 25 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1999 del 20 settembre 2022, e prot. n. 2014/1139 del 25 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2378 del 28 ottobre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.444,68 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Bollate.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 23.073,76, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.563,75.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.563,75 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.444,68.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castano Primo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castano Primo (MI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Porzione di terreno facente parte dell'area addestrativa la Promessa», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/334 del 4 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2001 del 20 settembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 339,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Castano Primo.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 3.307,13, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 367,46.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 367,46 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 339,36.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Lainate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lainate (MI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «area in fregio al canale villoresi *ex* mocafra srl», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/445 del 22 aprile 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2000 del 20 settembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.768,23 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Lainate.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 17.144,56, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.904,95.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.904,95 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.768,23.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Baranzate, di Bollate, di Castano Primo e di Lainate della Provincia di Milano.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1347

24A05775

DECRETO 17 settembre 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Pavia, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-*bis* dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/13567/DGPS-PF-DT del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali alla Provincia di Pavia e ai comuni della Provincia di Pavia (PV):

prot. n. 2014/574 del 14 maggio 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casatisma, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno *ex* Fornaci Dosso Cavallino Frazione Bronzine»;

prot. n. 2014/576 del 14 maggio 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casteggio,
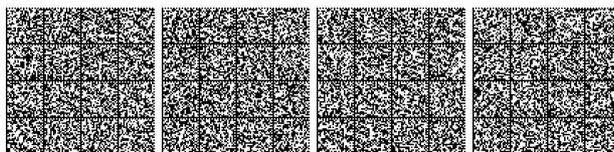
ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* poligono di tiro a segno»;

prot. n. 2014/1949 del 23 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1901 del 30 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Parona, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «capannone industriale e relativa area di pertinenza»;

prot. n. 2014/784 del 13 giugno 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Ponte Nizza, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* alveo torrente Staffora sponda destra Molino del Conte»;

prot. n. 2014/891 del 25 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1897 del 30 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Zenone al Po, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «fabbricato rurale con relativa area di pertinenza»;

prot. n. 2014/578 del 14 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1896 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/581 del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/798 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1858 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/782 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1857 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/799 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1859 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/781 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1860 del 6 settembre 2022, e prot. n. 2014/890 del 25 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1861 del 6 settembre 2022, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Pavia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreni facenti parte dell'*ex* poligono di tiro a segno», «terreno *ex* alveo torrente Versa - località Roncole», «terreno in fregio al torrente Staffora - Casanova di Destra in parte occupato da strada pubblica», «terreno del torrente Staffora e Vendemiasi - località Casanova di Destra su cui insistono opere urbanizzate», «terreno fraz. Casanova di Destra su cui insiste opera di urbanizzazione», «aliquota *ex* ferrovia Voghera - Godiasco nei pressi di via IV Novembre» e «fabbricato di civile abitazione e aree urbanizzate»;

Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualità pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Casatisma

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casatisma (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «terreno *ex* Fornaci Dosso Cavallino frazione Bronzine», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/574 del 14 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.338,25 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Casatisma.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 22.530,48, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.503,39.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.503,39 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.338,25.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Casteggio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Casteggio (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* poligono di tiro a segno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale
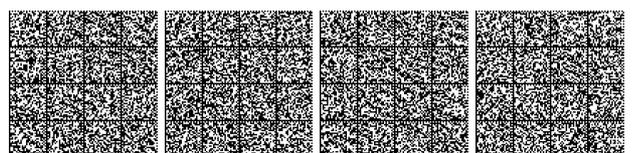
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/576 del 14 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 337,41 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Casteggio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 3.251,15, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 361,24.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 361,24 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 337,41.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Parona

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Parona (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «capannone industriale e relativa area di pertinenza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1949 del 23 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1901 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 14.053,76 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Parona.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 126.830,37, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 14.092,26.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 14.092,26 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 14.053,76.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Ponte Nizza

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ponte Nizza (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* alveo torrente Staffora - sponda destra Molino del Conte», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/784 del 13 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 348,05 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Ponte Nizza.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 3.325,07, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 369,45.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 369,45 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 348,05.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Zenone al Po

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Zenone al Po (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «fabbricato rurale con relativa area di pertinenza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/891 del 25 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1897 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.
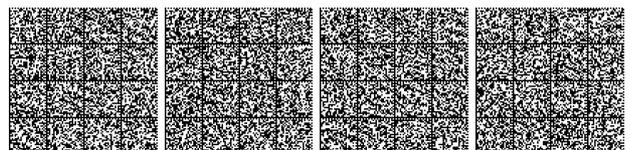
2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.750,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di San Zenone al Po.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 16.660,96, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.851,22.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.851,22 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.750,00.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Pavia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Pavia (PV) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima provincia degli immobili denominati «terreni facenti parte dell'*ex* poligono di tiro a segno», «terreno *ex* alveo torrente Versa - località Roncole», «terreno in fregio al torrente Staffora - Casanova di Destra in parte occupato da strada pubblica», «terreno del torrente Staffora e Vendemiasi - loc. Casanova di Destra su cui insistono opere urbanizzate», «terreno fraz. Casanova di Destra su cui insiste opera di urbanizzazione», «aliquota *ex* ferrovia Voghera - Godiasco nei pressi di via IV Novembre» e «fabbricato di civile abitazione e aree urbanizzate», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/578 del 14 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1896 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/581 del 15 maggio 2014, prot. n. 2014/798 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1858 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/782 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1857 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/799 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1859 del 6 settembre 2022, prot. n. 2014/781 del 13 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1860 del 6 settembre 2022, e prot. n. 2014/890 del 25 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/1861 del 6 settembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.134,28 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte della Provincia di Pavia.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 49.081,66, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 5.453,52.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 5.453,52 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 5.134,28.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Pavia e ai Comuni di Casatisma, di Casteggio, di Parona, di Ponte Nizza e di San Zenone al Po della Provincia di Pavia.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'Ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1349

24A05776
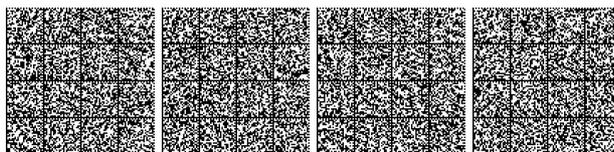
DECRETO 17 settembre 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Brescia, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-*bis* dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali alla Provincia di Brescia e ai comuni della Provincia di Brescia (BS):

prot. n. 2014/1307 dell' 11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1772 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Adro, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* poligono di tiro a segno»;

prot. n. 2014/1362 del 22 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1769 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castelcovati, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area di sedime *ex* alveo»;

prot. n. 2014/1444 del 1° ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2702 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cedegolo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area sottostante alloggi popolari»;

prot. n. 2014/1293 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2919 del 22 dicembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Collio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «tratto di *ex* strada militare di accesso al Forte di Dosso Alto»;

prot. n. 2014/1292 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2703 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Esine, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «area sottostante *ex* ricoveri urgenti per alluvionati»;

prot. n. 2014/1291 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2705 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Malonno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Quota di 11/12 di terreno»;

prot. n. 2014/1023 dell'11 luglio 2014 e prot. n. 2014/687 del 30 maggio 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Montichiari, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69

del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* deposito munizioni» e «*Ex* deposito carburanti»;

prot. n. 2014/1308 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2707 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Nave, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* alveo del torrente Garza»;

prot. n. 2014/800 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1766 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Palazzolo sull'Oglio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area *ex* alveo Fiume Oglio adibita a parcheggio e verde pubblico»;

prot. n. 2014/1309 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1767 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Roè Volciano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «quattro fabbricati e area esterna facenti parte dell'*ex* ferrovia Rezzato-Vobarno»;

prot. n. 2014/1793 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2020/1771 del 23 novembre 2020 e prot. n. 2022/2706 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Rudiano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Appartamento inserito in una villa bifamiliare e fabbricato di pertinenza (fienile)»;

prot. n. 2014/686 del 30 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2708 del 28 novembre 2022, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Sarezzo, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* sedime del torrente Gombiera»;

prot. n. 2014/813 del 18 giugno 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Sulzano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Arenile torrente Calchera in prossimità del Lago di Iseo»;

prot. n. 2014/810 del 17 giugno 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Toscolano-Maderno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ricovero antiaereo»;

prot. n. 2014/809 del 17 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1770 del 23 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Villachiara, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Porzioni di fabbricati con relative aree pertinenziali»;

prot. n. 2014/1907 del 17 dicembre 2014 e prot. n. 2014/1915 del 17 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Vobarno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreni lungo l'alveo del Fiume Chiese» e «Terreni *ex* ferrovia Rezzato-Vobarno in parte occupati da tratti di viabilità e due *ex* caselli»;

prot. n. 2014/1786 del 27 novembre 2014, prot. n. 2014/1790 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1768 del 23 novembre 2020, e prot. n. 2014/1792 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2704 del 28 novembre 2022, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Reliquato torrente Opol», «Aree lungo la *ex* ferrovia Rezzato/Vobarno» e «Aree residuali ad uso strada»;

Visti gli articoli 2, 3 e 5 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualità pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Adro

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Adro (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* poligono di tiro a segno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1307 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1772 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.011,81 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Adro.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 18.723,61, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.080,40.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.080,40 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.011,81.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Castelcovati

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castelcovati (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «area di sedime *ex* alveo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1362 del 22 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1769 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.913,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Castelcovati.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 27.024,18, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.002,69.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.002,69 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.913,12.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cedegolo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cedegolo (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «area sottostante alloggi popolari», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1444 del 1° ottobre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2702 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.822,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Cedegolo.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 16.857,24, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.873,03.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.873,03 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.822,00.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Collio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Collio (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «tratto di *ex* strada militare di accesso al Forte di Dosso Alto», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1293 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2919 del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.990,35 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Collio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 27.838,93, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.093,21.
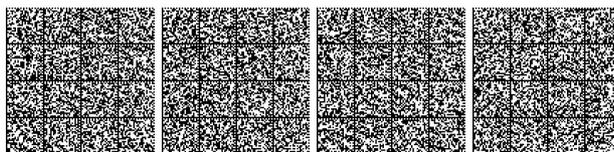
6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.093,21 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.990,35.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Esine

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Esine (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «area sottostante *ex* ricoveri urgenti per alluvionati», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1292 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2703 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 275,66 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Esine.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 2.566,28, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 285,14.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 285,14 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 275,66.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Malonno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Malonno (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Quota di 11/12 di terreno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1291 del 10 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2705 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 560,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Malonno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 5.213,37, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 579,26.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 579,26 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 560,00.

Art. 7.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Montichiari

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montichiari (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* deposito munizioni» e «*Ex* deposito carburanti», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1023 dell'11 luglio 2014 e prot. n. 2014/687 del 30 maggio 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 205,45 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Montichiari.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 1.946,99, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 216,33.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 216,33 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
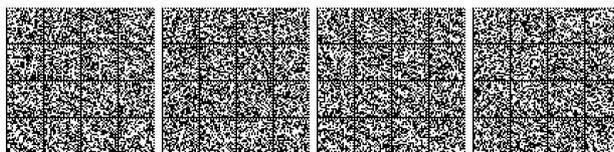
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 205,45.

Art. 8.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Nave

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Nave (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* alveo del torrente Garza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1308 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2707 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 9.042,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Nave.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 84.159,33, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 9.351,04.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 9.351,04 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 9.042,73.

Art. 9.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Palazzolo sull'Oglio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Area *ex* alveo Fiume Oglio adibita a parcheggio e verde pubblico», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/800 del 16 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1766 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 7.338,37 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Palazzolo sull'Oglio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 70.046,25, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 7.782,92.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 7.782,92 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 7.338,37.

Art. 10.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Roè Volciano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Roè Volciano (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «quattro fabbricati e area esterna facenti parte dell'*ex* ferrovia Rezzato-Vobarno», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1309 dell'11 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1767 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 6.649,50 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Roè Volciano.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 61.885,89, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 6.876,21.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 6.876,21 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.
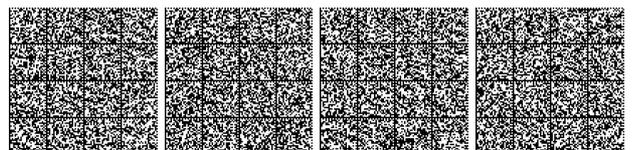
7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 6.649,50.

Art. 11.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rudiano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rudiano (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Appartamento inserito in una villa bifamiliare e fabbricato di pertinenza (fienile)», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1793 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimenti prot. n. 2020/1771 del 23 novembre 2020 e prot. n. 2022/2706 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 7.764,48 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Rudiano.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 70.624,86, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 7.847,21.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 7.847,21 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 7.764,48.

Art. 12.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Sarezzo

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Sarezzo (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* sedime del torrente Gombiera», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/686 del 30 maggio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2708 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 15.126,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Sarezzo.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 145.085,28, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 16.120,59.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 16.120,59 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 15.126,00.

Art. 13.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Sulzano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Sulzano (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Arenile torrente Calchera in prossimità del Lago di Iseo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/813 del 18 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 345,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Sulzano.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 3.291,21, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 365,69.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 365,69 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 345,00.

Art. 14.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Toscolano-Maderno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Toscolano-Maderno (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ricovero antiaereo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione Regionale Lombardia prot. n. 2014/810 del 17 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 594,13 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Toscolano-Maderno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 5.669,47, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 629,94.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 629,94 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 594,13.

Art. 15.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Villachiara

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Villachiara (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Porzioni di fabbricati con relative aree pertinenziali», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/809 del 17 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1770 del 23 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 313,02 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Villachiara.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 2.986,98, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 331,89.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 331,89 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 313,02.

Art. 16.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vobarno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vobarno (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreni lungo l'alveo del Fiume Chiese» e «Terreni *ex* ferrovia Rezzato-Vobarno in parte occupati da tratti di viabilità e due *ex* caselli», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1907 del 17 dicembre 2014 e prot. n. 2014/1915 del 17 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.345,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Vobarno.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 39.283,56, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 4.364,84.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 4.364,84 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 4.345,00.

Art. 17.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Brescia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Brescia (BS) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima provincia degli immobili denominati «Reliquato torrente Opol», «Aree lungo la *ex* ferrovia Rezzato/Vobarno» e «Aree residuali ad uso strada», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1786 del 27 novembre 2014, prot. n. 2014/1790 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1768 del 23 novembre 2020, e prot. n. 2014/1792 del 27 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2022/2704 del 28 novembre 2022, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.038,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte della Provincia di Brescia.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 9.444,81, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 1.049,42.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 1.049,42 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 1.038,36.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Brescia e ai Comuni di Adro, di Castelcovati, di Cedegolo, di Collio, di Esine, di Malonno, di Montichiari, di Nave, di Palazzolo sull'Oglio, di Roè Volciano, di Rudiano, di Sarezzo, di Sulzano, di Toscolano-Maderno, di Villachiara e di Vobarno della Provincia di Brescia.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1381

24A05777

DECRETO 17 settembre 2024.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Varese, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-*bis* dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/19890/DGPS-PF-DT del 22 luglio 2014, prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2015/21939/DGP del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/5780/DGP-PBD del 27 aprile 2017, prot. n. 452 del 12 gennaio 2021 e prot. n. 6322 del 13 marzo 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di immobili statali alla Provincia di Varese e ai comuni della Provincia di Varese (VA):

- prot. n. 2014/985 del 7 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1857 del 30 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Brebbia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Tratto di *ex* alveo del torrente Bardello nel Comune di Brebbia (VA)»;

- prot. n. 2014/1620 del 3 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1853 del 30 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gavirate, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* spiaggia del lago di Varese con porzione di manufatto ivi insistente Oltrona al Lago»;

- prot. n. 2014/1769 del 26 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2018/769 del 6 giugno 2018, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Gorla Minore, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Villetta a schiera in Gorla Minore Via Dante n. 100»;

- prot. n. 2014/1367 del 22 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1854 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/1418 del 29 settembre 2014 e prot. n. 2014/1892 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1855 del 30 novembre 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Luino, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* ferrovia Bettole di Varese - Luino», «*Ex* ferrovia Bettole di Varese - Luino Centrale della Città, con fronte su Via Vittorio Veneto» e «*Ex* alveo Roggia Molinara Roggia Molinara Voldomino»;

- prot. n. 2014/1265 dell'8 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1852 del 30 novembre 2020, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Porto Ceresio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno in Porto Ceresio prospiciente il lago di Lugano in Via G. Butti n.c. 9»;

- prot. n. 2014/633 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/634 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/635 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/680 del 30 maggio 2014, prot. n. 2014/831 del 19 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1851 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/925 del 30 giugno 2014 e prot. n. 2014/1068 del 17 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1856 del 30 novembre 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa Cremenaga», «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa Viconago», «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa Chiesa», «Area annessa alla caserma della G.D.F., di Cremenaga valico italo-svizzero di Cremenaga», «Fabbricato urbano (*ex* casa del fascio) via Verdi 3», «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa Ponte Tresa» e «*Ex* Poligono di Tiro a Segno»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio- Direzione regionale Lombardia in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualità pregresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 16564 del 5 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Brebbia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Brebbia (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Tratto di *ex* alveo del torrente Bardello nel Comune di Brebbia (VA)», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/985 del 7 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1857 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.542,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Brebbia.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 33.605,33, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.733,93.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.733,93 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.542,00.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gavirate

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gavirate (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* spiaggia del lago di Varese con porzione di manufatto ivi insistente Oltrona al Lago», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1620 del 3 novembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1853 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.327,66 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Gavirate.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 21.325,19, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 2.369,47.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 2.369,47 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 2.327,66.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gorla Minore

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Gorla Minore (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Villetta a schiera in Gorla Minore Via Dante n. 100», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1769 del 26 novembre 2014, rettificato con prot. n. 2018/769 del 6 giugno 2018, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.000,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Gorla Minore.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 36.394,52, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 4.043,84.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 4.043,84 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 4.000,00.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Luino

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Luino (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* ferrovia Bettole di Varese - Luino», «*Ex* ferrovia Bettole di Varese - Luino Centrale della Città, con fronte su Via Vittorio Veneto» e «*Ex* alveo Roggia Molinara Roggia Molinara Voldomino», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/1367 del 22 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1854 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/1418 del 29 settembre 2014 e prot. n. 2014/1892 del 15 dicembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1855 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 44.274,73 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Luino.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 409.798,43, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 45.533,16.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 45.533,16 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 44.274,73.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Porto Ceresio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Porto Ceresio (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno in Porto Ceresio prospiciente il lago di Lugano in Via G. Butti n.c. 9», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2014/1265 dell'8 settembre 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1852 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 706,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Porto Ceresio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 6.576,44, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 730,72.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 730,72 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 706,00.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Varese

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Varese (VA) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima provincia degli immobili denominati «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa Cremenaga», «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa Viconago», «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa Chiesa», «Area annessa alla caserma della G.D.F., di Cremenaga valico italo-svizzero di Cremenaga», «Fabbricato urbano (*ex* casa del fascio) via Verdi 3», «*Ex* Ferrovia Luino - Ponte Tresa Ponte Tresa» e «*Ex* Poligono di Tiro a Segno», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia, rispettivamente, prot. n. 2014/633 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/634 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/635 del 26 maggio 2014, prot. n. 2014/680 del 30 maggio 2014, prot. n. 2014/831 del 19 giugno 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1851 del 30 novembre 2020, prot. n. 2014/925 del 30 giugno 2014 e prot. n. 2014/1068 del 17 luglio 2014, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/1856 del 30 novembre 2020, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 6.149,04 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
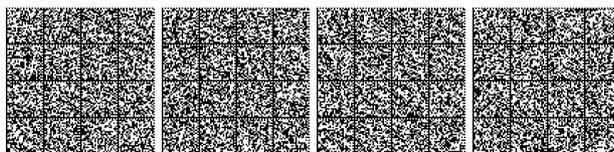
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte della Provincia di Varese.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 58.618,53, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in nove quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 6.513,17.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 6.513,17 di cui al comma 5, sino all'anno 2032 compreso

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 6.149,04.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Varese e ai Comuni di Brebbia, di Gavirate, di Gorla Minore, di Luino e di Porto Ceresio della Provincia di Varese.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1348

24A05778

DECRETO 28 ottobre 2024.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato del 18 settembre 2024, dei relativi prezzi di emissione e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 5048315 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;
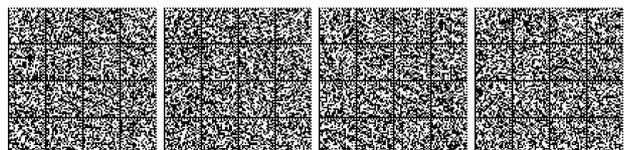
Visti i decreti ministeriali numeri 86072, 86073 e 86074 del 18 settembre 2024 con i quali è stata disposta per la medesima data, con regolamento 20 settembre 2024, l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, riservata ai soli operatori specialisti di titoli di Stato, attraverso il sistema telematico di negoziazione;

Vista la nota n. 86365 del 19 settembre 2024 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 18 settembre 2024 è stata effettuata la citata operazione di emissione di buoni del Tesoro poliennali, con regolamento 20 settembre 2024 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 15 dicembre 2024, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 18 settembre 2024 l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, mediante il sistema telematico di negoziazione, dei seguenti titoli di Stato:

BTP 2,50% 03.05.2022/01.12.2032 - sedicesima *tranche* - cod. IT0005494239 per nominali euro 1.338.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 95,031;

BTP 4,00% 30.04.2022/30.04.2035 - nona *tranche* - cod. IT0005508590 per nominali euro 1.130.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 104,957;

BTP 0,95% 12.01.2021/01.03.2037 - nona *tranche* - cod. IT0005433195 per nominali euro 532.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 73,577.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato effettuata il 18 settembre 2024, è la seguente:

titoli emessi	Importo nominale in circolazione
BTP 2,50% 03.05.2022/01.12.2032 (IT0005494239)	20.388.000.000,00(*)
BTP 4,00% 30.04.2022/30.04.2035 (IT0005508590)	13.030.000.000,00
BTP 0,95% 12.01.2021/01.03.2037 (IT0005433195)	18.032.000.000,00

(*) Il titolo presenta almeno una *tranche* emessa «*ad hoc*» per operazioni Repo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05840

DECRETO 29 ottobre 2024.

Riapertura dei buoni ordinari del Tesoro a 165 giorni, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 10 aprile 2024, n. 32500, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 12 aprile 2024 e scadenza 14 aprile 2025;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.588 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 ottobre 2024 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua 165 giorni, con data di prima emissione 12 aprile 2024 e scadenza 14 aprile 2025, di cui al proprio decreto del 10 aprile 2024, n. 32500 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 1.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina

il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 29 ottobre 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2025 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05841

DECRETO 29 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 151 giorni, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'articolo 71;

Visto l'articolo 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'articolo 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'articolo 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2024, n. 87918, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 30 settembre 2024 e scadenza 31 marzo 2025;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 100.588 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'articolo 548 del regolamento, è disposta per il 31 ottobre 2024 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua 151 giorni, con data di prima emissione 30 settembre 2024 e scadenza 31 marzo 2025, di cui al proprio decreto del 26 settembre 2024, n. 87918 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale

offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato articolo 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'articolo 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richie-

ste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 29 ottobre 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le Sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2025 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'articolo 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'articolo 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'articolo 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'articolo 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05842

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 ottobre 2024.

Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 dicembre 2023, n. 300;

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, che ha previsto disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale;

Visto il comma 2 del citato art. 7, che prevede la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito «MIMIT») di subentrare gratuitamente nella titolarità di marchi di imprese che intendano cessare definitivamente l'attività, purché il marchio oggetto di interesse non sia stato oggetto di cessione da parte dell'impresa titolare o licenziataria;

Visto il comma 3 del predetto art. 7, che prevede che il MIMIT possa, per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome;

Visto il comma 4 del predetto art. 7, che autorizza il MIMIT ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 agosto 2024, n. 200, emanato ai sensi del comma 5 del citato art. 7 e con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, che prevede che con decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT sarà definito il format relativo al progetto di cessazione, sarà fissata la data di avvio della relativa procedura e saranno fornite le ulteriori necessarie indicazioni operative;

Visto altresì l'art. 5, comma 7, del citato decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, che prevede che con il predetto decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT saranno definite anche le modalità di verifica da parte del Ministero del rispetto da parte dell'impresa licenziataria degli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024 e dal contratto di licenza;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'art. 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che elenca le funzioni attribuite al Dipartimento per le politiche per le imprese;

Ritenuto pertanto necessario definire quanto previsto nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024 per la piena operatività delle disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale del sopra citato art. 7 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Progetto di cessazione dell'attività

1. Il progetto di cessazione dell'attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy (di seguito «DGIND»), via PEC al seguente indirizzo: DGIND@pec.mimit.gov.it

3. La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del progetto di cui al comma 2, comunica all'impresa gli esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all'indirizzo PEC indicato nel predetto *format.*

4. Come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.

5. Nel caso in cui la DGIND comunichi l'interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la predisposizione dell'atto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.

6. La DGIND cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione, previsti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.

7. La procedura di cui al presente articolo si applica a partire dal 2 dicembre 2024.

Art. 2.

Richiesta di utilizzo del marchio

1. L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il format di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

2. La suddetta richiesta deve essere inviata all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (di seguito UMASI), all'indirizzo PEC umasi@pec.mise.gov.it

Art. 3.

Modalità di verifica

1. Ai fini dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il quale prevede che il contratto di licenza d'uso del marchio si risolve qualora l'impresa licenziataria cessi l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori del territorio nazionale, l'impresa licenziataria è tenuta a trasmettere una relazione semestrale sul rispetto di tali prescrizioni.

2. La relazione deve essere trasmessa all'Ufficio I, «Affari generali. Ufficio di supporto alle imprese» dell'UMASI, al seguente indirizzo PEC umasi@pec.mise.gov.it

3. L'UMASI può effettuare anche verifiche in loco presso gli stabilimenti sul territorio nazionale dell'impresa licenziataria.

Art. 4.

Ulteriori disposizione attuative

1. Per qualsiasi ulteriore aspetto si rimanda a quanto previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2024

Il Capo del dipartimento: TETI

ALLEGATO *1*

PROGETTO DI CESSAZIONE

DENOMINAZIONE IMPRESA: ……………………………………………………

ATTIVITA' OGGETTO DI CESSAZIONE:
………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

MARCHIO INTERESSATO DAL PROGETTO DI CESSAZIONE (indicare il marchio e specificare che lo stesso non è/o non sarà oggetto di cessazione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività ed anche le eventuali strategie di gestione del marchio):
………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

DATA PRESUNTA CESSAZIONE ATTIVITA' (indicare la data presunta di cessazione ed i tempi di svolgimento delle attività propedeutiche alla chiusura):
………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

STABILIMENTO/I INTERESSATO/I DAL PROGETTO DI CESSAZIONE (indicare anche in relazione allo/agli stabilimento/i interessati dalla cessazione delle attività il numero dei dipendenti interessati):
………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

MOTIVAZIONI DELLA CESSAZIONE (descrivere puntualmente le ragioni alla base del progetto di chiusura evidenziando le motivazioni economiche, finanziarie e tecniche):
………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

EFFETTI DERIVANTI DALLA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA (indicare i volumi di prodotti relativi al marchio interessato che non saranno
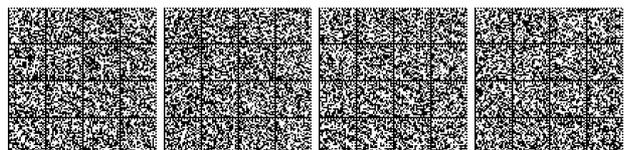
più commercializzati, gli effetti sui dipendenti in termini di licenziamenti, ricollocamento, utilizzo di ammortizzatori sociali e qualsiasi altro elemento utile ad illustrare le conseguenze determinate dalla chiusura dello stabilimento):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ALLEGATO *2*

RICHIESTA DI UTILIZZO MARCHIO

DENOMINAZIONE E SEDE IMPRESA:

………………………..…………………………………………………………

DESCRIZIONE PROGETTO DI INVESTIMENTO / TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN ITALIA:
………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

LOCALIZZAZIONE PROGETTO:
………………………………………………………………………………………

SETTORE:
………………………………………………………………………………………

VALORE DELL'INVESTIMENTO:
………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………

RICADUTE OCCUPAZIONALI:
………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………

TEMPI DI REALIZZAZIONE:
………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………

RICHIESTA DI UTILIZZO MARCHIO (indicare oggetto e motivazione della richiesta):
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

24A05844

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 ottobre 2024.

Aggiornamento del piano terapeutico per la prescrizione di fenfluramina (Fintepla). (Determina n. 602/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 novembre 2023, con cui si ritiene necessario aggiornare il piano terapeutico (PT) AIFA per la prescrizione di fenfluramina («Fintepla») «nel trattamento di crisi epilettiche associate a sindrome di Dravet e di Lennox-Gastaut nei pazienti di età pari o superiore ai 2 anni» di cui alla determina AIFA n. 444/2022 del 30 maggio 2022, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2022;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del piano terapeutico AIFA per la prescrizione di fenfluramina («Fintepla»), conformemente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica sopracitato;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione di fenfluramina («Fintepla»)

È aggiornato il piano terapeutico per la prescrizione di fenfluramina (FINTEPLA), di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale piano terapeutico sostituisce quello allegato alla determina AIFA n. 444/2022 del 30 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2022.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI FENFLURAMINA (*FINTEPLA®*)

NEL TRATTAMENTO DI CRISI EPILETTICHE ASSOCIATE A SINDROME DI DRAVET E DI LENNOX-GASTAUT NEI PAZIENTI DI ETA' PARI O SUPERIORE AI 2 ANNI.

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o di specialisti – neurologo, neuropsichiatra infantile.

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Codice ID ______________________ Tel ______________________ e-mail ________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________________

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ ____________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel. ______________________________

ASL di residenza ________________ Regione _____________________ Prov. ________________

Medico di Medicina Generale ___________________________________ recapito Tel. ________________

Indicazioni autorizzate: trattamento di crisi epilettiche associate alla sindrome di Dravet e alla sindrome di Lennox-Gastaut come terapia aggiuntiva ad altri medicinali antiepilettici per pazienti di età pari o superiore ai 2 anni.

Indicazioni rimborsate SSN: trattamento di crisi epilettiche associate alla sindrome di Dravet e alla sindrome di Lennox-Gastaut come terapia aggiuntiva ad altri medicinali antiepilettici per pazienti di età pari o superiore ai 2 anni che abbiano mostrato una risposta insufficiente o assente ad almeno due farmaci antiepilettici.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:

Al paziente è stata diagnosticata sindrome di Dravet (DS) □
Oppure
Al paziente è stata diagnosticata sindrome di Lennox-Gastaut (LGS) □

e presenta tutte le seguenti condizioni:

1. Ha un'età uguale o superiore a 2 anni ed è attualmente già in trattamento con almeno un farmaco antiepilettico (terapia aggiuntiva).

2. Ha fallito un precedente trattamento con almeno due farmaci antiepilettici.

Precedenti terapie effettuate:

Principio attivo: ______________________________
Motivo sospensione: ___________________________

Principio attivo: ______________________________
Motivo sospensione: ___________________________

La prescrizione di *fenfluramina* deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Prescrizione

Indicazione: Sindrome di Dravet		
☐ Prima prescrizione	**Prosecuzione terapia:** **con modifiche ☐** **senza modifiche ☐**	
☐ con stiripentolo	**☐ senza stiripentolo**	
Farmaco	**Posologia***	**Durata**
fenfluramina 2,2 mg/mL soluzione orale		

Indicazione: Sindrome di Lennox-Gastaut		
☐ Prima prescrizione	**Prosecuzione terapia:** **con modifiche ☐** **senza modifiche ☐**	
Farmaco	**Posologia***	**Durata**
fenfluramina 2,2 mg/mL soluzione orale		

***Posologia (Fare riferimento al paragrafo 4.2 dell'RCP).**

La validità massima del Piano terapeutico è di 6 mesi per i primi 2 anni e successivamente di 12 mesi.

Data_____________

Timbro e firma del medico prescrittore

24A05780
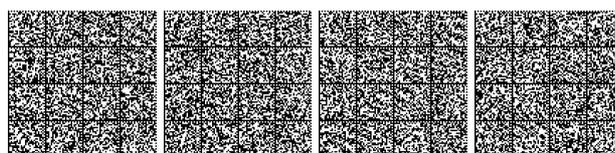
DETERMINA 22 ottobre 2024.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Fintepla». (Determina n. 618/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 21 giugno 2023, con la quale la società UCB Pharma S.A. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Fintepla» (fenfluramina);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta dell' 8-10 novembre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta dell' 8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 41 del 11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;
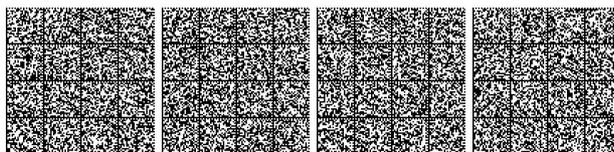
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale FINTEPLA (fenfluramina): «trattamento di crisi epilettiche associate alla sindrome di Dravet e alla sindrome di Lennox-Gastaut come terapia aggiuntiva ad altri medicinali antiepilettici per pazienti di età pari o superiore ai due anni che abbiano mostrato una risposta insufficiente o assente ad almeno due farmaci antiepilettici.»

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«2,2 mg / ml - s:oluzione orale - uso orale - flacone (hdpe) 60 ml «1 flacone+ 1 adattatore per flacone + 2 siringhe per somministrazione orale da 3 ml con graduazioni da 0,1 ml + 2 siringhe da 6 ml con graduazioni da 0,2 ml» - A.I.C. n. 049286014 /E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.019,02;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.681,79.

«2,2 mg / ml - soluzione orale - uso orale - flacone (hdpe) 120 ml» 1 flacone + 1 adattatore per flacone + 2 siringhe per somministrazione orale da 3 ml con graduazioni da 0,1 ml + 2 siringhe da 6 ml con graduazioni da 0,2 ml» - A.I.C. n. 049286026 /E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.038,04;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.363,58.

«2,2 mg / ml - soluzione orale - uso orale - flacone (hdpe) 360 ml» 1 flacone + 1 adattatore per flacone + 2 siringhe per somministrazione orale da 3 ml con graduazioni da 0,1 ml + 2 siringhe da 6 ml con graduazioni da 0,2 ml» - A.I.C. n. 049286040 /E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.114,12;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.090,74.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Eliminazione del tetto di spesa vigente a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento che recepisce le condizioni dell' accordo negoziale.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo novativo della determina AIFA n. 444/2022 del 30 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2022, limitatamente alle confezioni rimborsate, che, pertanto, si estingue *in parte qua*.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fintepla» (fenfluramina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-neurologo, neuropsichiatra infantile (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05781

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 1° agosto 2024.

Assegnazione di risorse per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95). (Delibera n. 55/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in par-

ticolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 33 che, nelle disposizioni contenute nei commi 11 e seguenti, prevede che:

considerate le condizioni di estremo degrado ambientale, le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli sono dichiarate aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi (art. 33, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014);

il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco *pro tempore* di Napoli (art. 33, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 133 del 2014);

il soggetto attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società *in house* dello Stato (art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014);

al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del-

la cultura, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della Regione Campania e del Comune di Napoli (art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014);
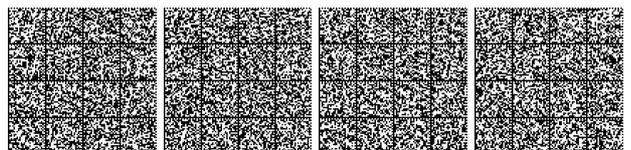
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera *a)*, della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (art. 1, comma 178, lettera *b)*, della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione degli Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera *e)*, della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e)*, legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i)*, della legge n. 178 del 2020);

Visto, inoltre, l'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante »Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di
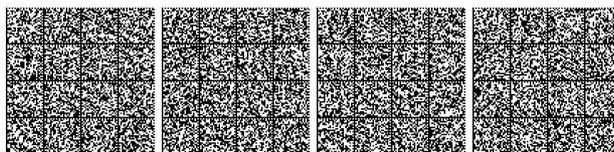
coesione«, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 14, commi 1 e 2, che ha disposto, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023, lo stanziamento di complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, come individuati, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, in un apposito protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario del Governo;

Considerato che il predetto art. 14, ha stabilito, altresì, che all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma di interventi si provveda mediante deliberazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo, di cui al comma 11-*bis* dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, recante l'individuazione degli interventi finanziabili con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari;

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)», con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore di regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, di cui 582.186.243,46 euro a favore della Regione Campania;

Vista la citata delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato in via programmatica alla Regione Campania un importo lordo di 6.569.722.029,63 euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027, comprensivo delle anticipazioni pari a 582.186.243,46 euro assegnate con delibera CIPESS n. 79 del 2021 come rideterminata dalla delibera CIPESS n. 16 del 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 7655-A del 19 luglio 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota acquisita al prot. DIPE n. 8078-A del 30 luglio 2024, concernente la proposta di assegnazione in favore della Regione Campania, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 60 del 2024, di un importo complessivamente pari a 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la medesima Regione dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014;

Visto il «Protocollo di intesa per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio», sottoscritto, in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 60 del 2024, tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio in data 15 luglio 2024;

Considerato che nell'ambito del Protocollo d'Intesa, in esito ad un processo di concertazione in seno alla Cabina di Regia di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014 e, tenuto conto delle specifiche esigenze espresse dal Commissario straordinario, sono individuati n. 8 interventi strategici di importo complessivo pari a 1.218 milioni di euro, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari; la conclusione degli interventi è prevista entro il 2031, con rilasci graduali di lotti in fase di definizione a partire già dal 2028;

Considerato che il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014, è l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, che è anche proprietario delle aree;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante
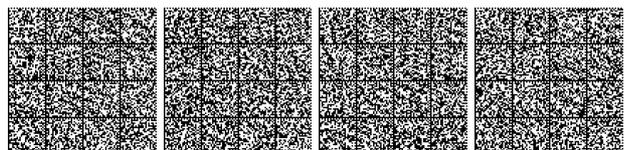
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE prot. 8187 del 1° agosto 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 60 del 2024)

1.1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, il CIPESS dispone in favore del Commissario straordinario del Governo per Bagnoli-Coroglio l'assegnazione dell'importo complessivo pari a 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi per il risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, come individuati con il Protocollo d'Intesa per il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio sottoscritto, in attuazione all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario in data 15 luglio 2024.

1.2. L'importo di cui al punto 1.1 è posto a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023.

2. Modalità di trasferimento delle risorse FSC E monitoraggio

2.1. Fermi restando la coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio e i limiti delle disponibilità annuali di cassa del FSC, le risorse sono trasferite dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, su richiesta del Commissario straordinario di Governo, sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario medesimo, secondo le seguenti modalità e con riferimento al valore della presente assegnazione:

anticipazione fino al dieci per cento;

successivi pagamenti intermedi in ragione di quote del cinque per cento in relazione alle spese liquidate dagli enti attuatori, cosiddetto «costo realizzato», da richiedere con apposita domanda di pagamento al Dipartimento. Il primo pagamento intermedio successivo all'anticipazione può essere richiesto allorquando il costo realizzato sia almeno pari al cinque per cento; i pagamenti successivi, allorquando si realizzi un ulteriore «costo realizzato» almeno pari al cinque per cento;

saldo, per una quota non superiore al cinque per cento, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di domanda finale di pagamento inviata al Dipartimento che attesti un costo realizzato pari all'intero importo assegnato.

2.2. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023.

2.3. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

3. Disposizioni finali

3.1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, nell'Accordo per la coesione, da definire tra la Regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *d)*, della legge n. 178 del 2020, sarà data evidenza delle risorse assegnate ai sensi della presente delibera.

3.2. Il Commissario straordinario, assegnatario delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzato ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

3.3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 178, lettera *f)*, della legge n. 178 del 2020, e delle procedure di trasferimento delle risorse previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché dalla presente delibera, le risorse del FSC assegnate con la presente delibera, in quanto contributi a rendicontazione, erogati dalle amministrazioni centrali che non adottano la competenza potenziata, sono accertate, sulla base dei piani finanziari e dei programmi di riferimento, dalla regione nel rispetto del principio dell'Allegato n. 4/2, paragrafo 3.6, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3.4. Ai sensi della delibera CIPESS n. 25 del 2023, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1382

24A05852
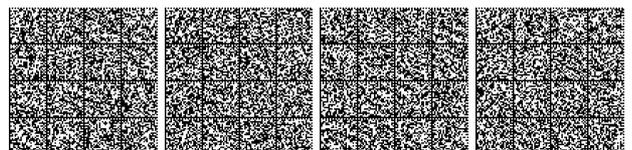
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zonisamide Sandoz».

Con la determina n. aRM - 227/2024 - 1392 del 24 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ZONISAMIDE SANDOZ;

confezione: 044212102;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 196 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 044212090;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 98 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 044212088;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 044212076;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 044212064;

descrizione: «50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 044212052;

descrizione: «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 044212049;

descrizione: «50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 044212037;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 044212025;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al;

confezione: 044212013;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pvc/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05782

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orelox»

Con la determina n. aRM - 228/2024 - 8055 del 24 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sanofi S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ORELOX;

confezioni:

027970045 - «200 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

027970033 - «bambini granulato per sospensione orale» 1 flacone 100 ml;

027970021 - «bambini granulato per sospensione orale» flacone da 50 ml;

027970019 - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05783

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Kestinlyo»

Con determina aRM - 229/2024 - 2937 del 25 ottobre 2024 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: KESTINLYO.

Confezione: 050396011.

Descrizione: «10 mg liofilizzato orale» 30 dosi.

Paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05784

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 850/2024 del 25 ottobre 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/623 - AIN/2024/1537.

Cambio nome: N1B/2024/1007.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati a nome della società Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico 89 - 00142 Roma, Italia.

Medicinale: EXTRANEAL.

Confezioni A.I.C. n.:

033302011 - 1 sacca 1,5 litri;

033302023 - 1 sacca 2 litri;

033302035 - 1 sacca 2,5 litri;

033302047 - 6 sacche semplici da 1500 Ml Sy II;

033302050 - 6 sacche semplici da 1500 Ml Sy III;

033302062 - 6 sacche doppie da 1500 Ml Sy II;

033302074 - 6 sacche doppie da 1500 Ml Sy III;

033302086 - 5 sacche semplici da 2000 Ml Sy II;

033302098 - 5 sacche semplici da 2000 Ml Sy III;

033302100 - 5 sacche doppie da 2000 Ml Sy II;

033302112 - 5 sacche doppie da 2000 Ml Sy III;

033302124 - 4 sacche semplici da 2500 Ml Sy II;

033302136 - 4 sacche semplici da 2500 Ml Sy III;

033302148 - 4 sacche doppie da 2500 Ml Sy II;

033302151 - 4 sacche doppie da 2500 Ml Sy III;

033302199 - 8 sacche semplici da 2,0 L Sy II con Connettore Luer;

033302201 - 8 sacche semplici da 2,0 L Sy III con Connettore Spike;

033302213 - 8 sacche doppie da 2,0 L Sy II con Connettore Luer;

033302225 - 8 sacche doppie da 2,0 L Sy III con Connettore Spike;
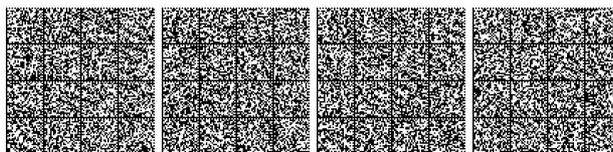
033302237 - 6 sacche doppie da 2,0 L Sy II con Connettore Luer;

033302249 - 6 sacche doppie da 2,0 L Sy III con Connettore Spike;

033302252 - 5 sacche semplici da 2,5 L Sy II con Connettore Luer;

033302264 - 5 sacche semplici da 2,5 L Sy III con Connettore Spike;

033302276 - 5 sacche doppie da 2,5 L Sy II con Connettore Luer;

033302288 - 5 sacche doppie da 2,5 L Sy III con Connettore Spike;

033302290 - 8 sacche semplici da 1,5 L Sy II con Connettore Luer;

033302302 - 8 sacche semplici da 1,5 L Sy III con Connettore Spike;

033302314 - 8 sacche doppie da 1,5 L Sy II con Connettore Luer;

033302326 - 8 sacche doppie da 1,5 L Sy III con Connettore Spike;

033302338 - 6 sacche semplici da 2,0 L Sy II con Connettore Luer;

033302340 - 6 sacche semplici da 2,0 L Sy III con Connettore Spike.

Medicinale: PHYSIONEAL.

Confezioni A.I.C. n.:

036164010 - «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

037175015 - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche a doppia camera doppie con connettore Luer;

034415024 - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici + luer Connector;

037175041 - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici con connettore Luer;

036164046 - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

034415048 - «40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie + Luer Connector;

036164059 - «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

034415063 - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + Luer Connector;

037175066 - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie con connettore Luer;

036164073 - «35 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

034415087 - «40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + Luer Connector;

037175092 - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici con connettore Luer;

036164097 - «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

034415101 - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + Luer Connector;

036164109 - «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

037175116 - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie con connettore Luer;

034415125 - «40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + Luer Connector;

036164135 - «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

037175142 - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche a doppia camera semplici con connettore Luer;

034415149 - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici + Luer Connector;

036164150 - «35 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

036164162 - «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

034415164 - «40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie + Luer Connector;

037175179 - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche a doppia camera doppie con connettore Luer;

034415188 - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + luer Connector;

037175193 - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici con connettore Luer;

036164198 - «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

034415202 - «40 glucosio» 2,27% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + Luer Connector;

036164212 - «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

037175217 - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie con connettore Luer;

034415226 - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + Luer Connector;

036164236 - «35 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

034415240 - «40 glucosio» 2,27% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + Luer Connector;

037175243 - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici con connettore Luer;

036164251 - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

034415265 - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici + Luer Connector;

037175268 - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie con connettore Luer;

036164275 - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

034415289 - «40 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie + Luer Connector;

036164299 - «35 glucosio» 3,86% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

034415303 - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + Luer Connector;

036164313 - «35 glucosio « 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a camere per scatola connettore Luer;

034415327 - «40 glucosio» 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + Luer Connector;

036164337 - «35 glucosio « 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

034415341 - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera semplici + Luer Connector;

036164352 - «35 glucosio « 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

034415366 - «40 glucosio» 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche a doppia camera doppie + Luer Connector;

036164376 - «35 glucosio « 3,86% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

036164390 - «35 glucosio « 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

036164414 - «35 glucosio « 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

036164438 - «35 glucosio « 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

036164453 - «35 glucosio « 3,86% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

034415745 - «35 glucosio « 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;
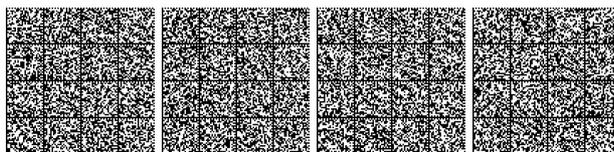
034415760 - «35 glucosio « 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

034415784 - «35 glucosio « 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

034415808 - «35 glucosio « 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

036164820 - « 40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche a doppia camera semplici con connettore Luer;

034415822 - «35 glucosio « 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

034415846 - «35 glucosio « 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

036164857 - « 40 glucosio» 1,36% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche a doppia camera doppie con connettore Luer;

034415861 - «35 glucosio « 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

036164883 - « 40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici con connettore Luer;

034415885 - «35 glucosio « 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

036164907 - « 40 glucosio» 1,36% 2000 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie con connettore Luer;

034415909 - «35 glucosio « 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer;

034415923 - «35 glucosio « 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere per scatola con connettore Luer;

036164933 - « 40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera semplici con connettore Luer;

034415947 - «35 glucosio « 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole e a due camere per scatola connettore Luer;

036164958 - « 40 glucosio» 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche a doppia camera doppie con connettore Luer;

034415962 - «35 glucosio « 1,36% 2500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere per scatola connettore Luer;

036164984 - « 40 glucosio» 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche a doppia camera semplici con connettore Luer

034415986 - «35 glucosio « 2,27% 1500 ml soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere per scatola connettore Luer.

Medicinale: FIXIONEAL.

Confezioni A.I.C. n.:

036567016 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036573018 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036573020 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 6 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567028 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567030 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036573032 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567042 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036573044 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 6 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036573071 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567079 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567081 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036573083 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567093 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036573095 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567105 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036573107 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567131 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036573133 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567143 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036573145 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567156 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036573158 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036573160 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567168 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567194 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche singole a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036573196 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche singole a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036567206 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036573208 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036567220 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 2 sacche singole a due camere da 4.5 L - Connessione Luer;

036573222 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 2 sacche singole a due camere da 4.5 L - Connessione Luer;

036567232 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer;

036573234 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer;

036567257 - «35 glucosio 1,36%/P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer + Apd Luer + Conchiglia;

036573259 - «40 glucosio 2,27% P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer + apd Luer + Conchiglia;

036573261 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567269 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567271 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036573273 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 6 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567283 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036573285 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567295 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036573297 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 6 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567321 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036573323 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567333 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036573335 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567345 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036573347 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036573350 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567358 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567384 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036573386 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567396 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036573398 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036573400 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567408 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567410 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036573412 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567446 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche singole a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036573448 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche singole a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036573451 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036567459 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036567473 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 2 sacche singole a due camere da 4.5 L - Connessione Luer;

036573475 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 2 sacche singole a due camere da 4.5 L - Connessione Luer;

036567485 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer;

036573487 - «40 glucosio 3,86% P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer;

036567509 - «35 glucosio 2,27%/P/V/22.7 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer + Apd Luer + Conchiglia;

036567511 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567523 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567535 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567547 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 6 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567574 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567586 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567598 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567600 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567636 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567648 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567651 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567663 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567699 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche singole a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036567701 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036567725 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 2 sacche singole a due camere da 4.5 L - Connessione Luer;

036567737 - «35 glucosio 3,86%/P/V/38.6 Mg/Ml» soluzione per dialisi peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer;

036567749 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567752 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 6 sacche singole a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567764 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567776 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 6 sacche doppie a due camere da 1.5 L - Connessione Luer;

036567802 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567814 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche singole a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567826 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567838 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 5 sacche doppie a due camere da 2.0 L - Connessione Luer;

036567865 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567877 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche singole a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567889 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567891 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 4 sacche doppie a due camere da 2.5 L - Connessione Luer;

036567927 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche singole a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036567941 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 3 sacche doppie a due camere da 3.0 L - Connessione Luer;

036567966 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 2 sacche singole a due camere da 4.5 L - Connessione Luer;

036567978 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer;

036567992 - «40 glucosio 1,36% P/V/13.6 Mg/Ml» soluzione per infusione peritoneale 2 sacche singole a due camere da 5.0 L - Connessione Luer + apd Luer + Conchiglia.

Medicinale: NUTRINEAL PD4.

Confezioni A.I.C. n.:

029204017 - «1,1% aminoacidi soluzione per dialisi peritoneale» sacca 1 L;

029204029 - «1,1% aminoacidi soluzione per dialisi peritoneale» sacca 2 L;

029204031 - «1,1% aminoacidi soluzione per dialisi peritoneale» sacca 2,5 L;

029204043 - «1,1% Amminoacidi soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche 2 litri;

029204082 - «1,1% soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche da 2,5 Lt.

Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER.

Confezioni A.I.C. n.:

031503182 - «glucosio 1,36%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 5 sacche 2000 Ml Capd;

031503194 - «glucosio 2,27%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 5 sacche 2000 Ml Capd;

031503206 - «glucosio 3,86%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L¿ 5 sacche 2000 Ml, Capd;

031503218 - «glucosio 1,36%, calcio 1,75 Mmol/L, lattato 35 Mmol/L» 5 sacche 2000 Ml, Capd;

031503220 - «glucosio 2,27%, calcio 1,75 Mmol/L, lattato 35 Mmol/L» 5 sacche 2000 Ml, Capd;

031503232 - «glucosio 3,86%, calcio 1,75 Mmol/L, lattato 35 Mmol/L» 5 sacche 2000 Ml, Capd;

031503244 - «glucosio 1,36%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 4 sacche 2500 Ml, Capd;

031503257 - «glucosio 1,36%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 4 sacche 2500 Ml, Apd;

031503269 - «glucosio 2,27%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 4 sacche 2500 Ml, Capd;

031503271 - «glucosio 2,27%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 4 sacche 2500 Ml, Apd;

031503283 - «glucosio 3,86%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 4 sacche 2500 Ml, Apd;

031503295 - «glucosio 1,36%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 2 sacche 5000 Ml, Apd;

031503307 - «glucosio 2,27%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 2 sacche 5000 Ml, Apd;

031503319 - «glucosio 3,86%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 2 sacche 5000 Ml, Apd;

031503321 - «glucosio 1,36%, calcio 1,75 Mmol/L, lattato 35 Mmol/L» 2 sacche 5000 Ml, Apd;

031503333 - «glucosio 2,27%, calcio 1,75 Mmol/L, lattato 35 Mmol/L» 2 sacche 5000 Ml, Apd;

031503345 - «glucosio 3,86%, calcio 1,75 Mmol/L, lattato 35 Mmol/L» 2 sacche 5000 Ml, Apd;

031503358 - «glucosio 1,36%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 6 sacche 2000 Ml, Capd;

031503360 - «glucosio 2,27%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 6 sacche 2000 Ml, Capd;

031503372 - «glucosio 3,86%, calcio 1,25 Mmol/L, lattato 40 Mmol/L» 6 sacche 2000 Ml, Capd;

031503384 - «glucosio 1,36%, calcio 1,75 Mmol/L, lattato 35 Mmol/L» 6 sacche 2000 Ml, Capd;

031503396 - «glucosio 2,27%, calcio 1,75 Mmol/L, lattato 35 Mmol/L» 6 sacche 2000 Ml, Capd;

031503408 - «glucosio 3,86%, calcio 1,75 Mmol/L, lattato 35 Mmol/L» 6 sacche 2000 Ml, Capd.

alla società Vantive S.r.l., codice fiscale 17291291007, con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico 89 - 00142 Roma, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER in SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE VANTIVE.
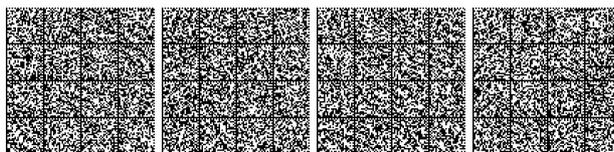
Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	AIC Confezione	Lotto
EXTRANEAL 5 sacche semplici da 2000 Ml Sy II	033302086	24J10G32 24J11G32 24J16G31 24J30G31 24K06G31 24K13G31 24K20G31 24K27G31
EXTRANEAL 5 sacche doppie da 2000 Ml Sy II	033302100	24J01G41 24J28G40 24K04G40 24K11G40 24K18G40 24K25G40

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05785

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno dell'11 ottobre 2024 viene soppresso il Monastero delle Carmelitane Scalze, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A05786

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Casalecchio dei Conti nella Parrocchia di S. Giorgio di Varignana, entrambe in Castel San Pietro Terme.

Con decreto del Ministro dell'interno dell'11 ottobre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Cardinale Arcivescovo di Bologna ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Casalecchio dei Conti nella Parrocchia di S. Giorgio di Varignana, entrambe con sede in Castel San Pietro Terme (BO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Giorgio di Varignana subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Casalecchio dei Conti, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

24A05787

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Maria e S. Lorenzo di Varignana nella Parrocchia di S. Giorgio di Varignana, entrambe in Castel San Pietro Terme.

Con decreto del Ministro dell'interno dell'11 ottobre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Cardinale Arcivescovo di Bologna ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Maria e S. Lorenzo di Varignana nella Parrocchia di S. Giorgio di Varignana, entrambe con sede in Castel San Pietro Terme (BO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Giorgio di Varignana subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Maria e S. Lorenzo di Varignana, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

24A05788

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Antonio della Gaiana nella Parrocchia di S. Biagio, entrambe in Castel San Pietro Terme.

Con decreto del Ministro dell'interno dell'11 ottobre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Cardinale Arcivescovo di Bologna ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Antonio della Gaiana nella Parrocchia di S. Biagio, entrambe con sede in Castel San Pietro Terme (BO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Biagio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Antonio della Gaiana, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

24A05789

Fusione per incorporazione della Parrocchia di Madonna del Lato nella Parrocchia di S. Giorgio di Varignana, entrambe in Castel San Pietro Terme.

Con decreto del Ministro dell'interno dell'11 ottobre 2024 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Cardinale Arcivescovo di Bologna ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di Madonna del Lato nella Parrocchia di S. Giorgio di Varignana, entrambe con sede in Castel San Pietro Terme (BO), disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Giorgio di Varignana, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di Madonna del Lato, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

24A05790

Soppressione del Monastero delle Monache Clarisse, in Montegiorgio

Con decreto del Ministro dell'interno dell'11 ottobre 2024 viene soppresso il Monastero delle Monache Clarisse, con sede in Montegiorgio (FM).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A05791
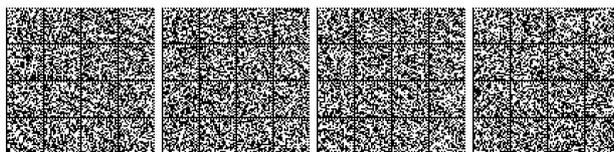
Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 200 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2024, corredato degli allegati A, B e C, recante: «Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 200 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028», ai sensi dell'art. 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2024 al n. 4318.

24A05843

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-260) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
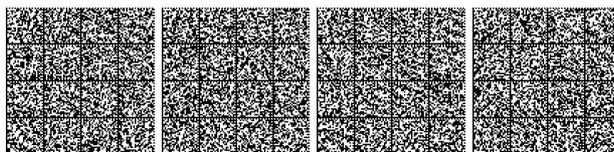
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
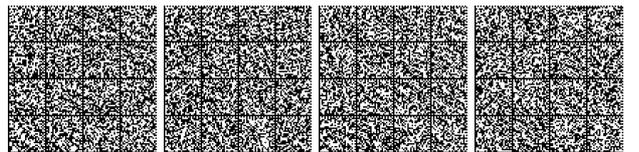
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C